



Accordo AMSAT Italia - Scuola di Ingegneria Aerospaziale

Tra

AMSAT Italia, associazione culturale, con sede c/o Segreteria Nazionale (Via Duca degli Abruzzi, 10 – 00053 Civitavecchia, Roma) rappresentata dal Presidente, Ing. Emanuele D'Andria

e

Scuola di Ingegneria Aerospaziale, nel seguito denominata SIA, un ente con rango di Facoltà dell'Università di Roma "La Sapienza", con sede in Via Salaria 851/881, 00138 Roma, rappresentata dal Preside della Scuola Prof. Paolo Teofilatto di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti"

Premesso che

- AMSAT Italia nell'ambito dei propri compiti statutari che comprendono, tra gli altri, lo sviluppo di applicazioni con satelliti amatoriali per le telecomunicazioni, la meteorologia e l'osservazione della terra e lo studio di tutte le discipline e materie a queste collegate, in particolare di quelle nel campo spaziale:
 1. studia, progetta, sperimenta e realizza apparecchiature, satelliti e sistemi amatoriali utilizzando le più avanzate tecniche, per impieghi sia terrestri che spaziali;
 2. promuove attività didattiche ed educative principalmente orientate a stimolare nei giovani l'interesse per le discipline scientifiche e per quelle spaziali in particolare;
 3. collabora con Scuole, Enti di Ricerca e Università, per scambi di esperienze e conoscenze finalizzate all'acquisizione di nuovi saperi;
- AMSAT Italia è partner dell'"Amateur Radio on International Space Station" (ARISS);
- AMSAT Italia ha il compito di organizzare a livello nazionale gli "ARISS School contact", con finalità educative e di divulgazione scientifica, nell'ambito del mandato conferito ad ARISS dalle Agenzie Spaziali dei paesi partner della realizzazione dell'ISS;
- AMSAT Italia ha sviluppato in ambito ARISS il progetto HAMTV, sponsorizzato dall'ESA, per integrare i collegamenti audio degli "ARISS School contact" con immagini video trasmesse dalla Stazione Spaziale Internazionale e il relativo apparato, realizzato da una PMI nazionale, ed attualmente installato ed operativo sulla ISS;
- SIA è stata fondata per regio decreto legge n. 1760 del 20 agosto 1926 come Scuola di Ingegneria Aeronautica operando per lo sviluppo della scienza aeronautica anche mediante i laboratori situati a Guidonia;
- SIA nella seconda metà degli anni '50 ha creato i suoi laboratori presso il Centro di Ricerca Progetto San Marco in via Salaria 851;
- SIA nel 1962 istituì una piattaforma di lancio marina presso la costa di Malindi, in Kenya, che è stata utilizzata senza alcun fallimento fino al 1988;



- SIA in forza della legge 102 del 1963 ha cambiato il nome in Scuola di Ingegneria Aerospaziale. Professori e tecnici della Scuola hanno progettato e prodotto i satelliti della serie San Marco;
- SIA ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, il progresso della Scienza e delle Tecnologie Aerospaziali ed Astronautiche;
- SIA promuove ed effettua la ricerca nel settore aerospaziale;
- SIA promuove ed effettua l'alta formazione e la formazione continua;
- SIA promuove la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno;
- SIA nel 1997 ha iniziato il programma educativo chiamato UniSat, che consisteva nel far progettare e produrre satelliti da parte degli studenti. Successivamente sono stati realizzati presso la Scuola altri satelliti, chiamati Edusat, Unicubesat-GG e TigriSat, tutti frutto del lavoro congiunto di docenti e studenti della SIA. Complessivamente la Scuola ha lanciato nello spazio sette satelliti negli ultimi quindici anni, ed è diventata un'istituzione di riferimento mondiale nel campo dell'ingegneria aerospaziale e astronautica;
- SIA ai sensi dell'articolo n 1 del proprio Statuto promuove il progresso delle scienze e delle tecnologie aeronautiche, spaziali ed astronautiche.
- SIA, ai sensi dell'art. 8 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni con enti civili e militari operanti nel suddetto settore;
- AMSAT Italia e SIA hanno l'intento comune di:
 1. valorizzare e diffondere la cultura scientifica in generale e quella delle Scienze Aerospaziali in particolare;
 2. promuovere l'interesse delle nuove generazioni verso le discipline STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), anche al fine di orientare le future scelte universitarie;
 3. avvicinare le nuove generazioni alle discipline finalizzate all'utilizzo pacifico dello spazio;
 4. facilitare il contatto e la condivisione tra esperti e appassionati del settore aerospaziale;



Si conviene quanto segue:

Articolo 1 Finalità

AMSAT Italia e la SIA si impegnano a collaborare in modo sinergico al fine di accrescere l'efficacia delle iniziative congiunte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, la quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2 Impegni

AMSAT Italia e SIA si impegnano a:

- proporre, limitatamente agli obblighi indicati in premessa, progetti di particolare contenuto tecnico e valenza divulgativa allo scopo di valutarne congiuntamente la fattibilità tecnica, fermo restando che le relative spese saranno a carico delle Parti ognuna per gli aspetti di propria competenza, salvo diverso accordo;
- mantenere le Parti, e i referenti informati circa le potenziali iniziative di interesse congiunto. Saranno valutati dalle parti la partecipazione a tali iniziative tramite eventuali contributi di ciascuna parte con lo scopo comune di promuovere l'immagine della SIA, dell'AMSAT Italia e dell'Italia spaziale nel mondo;
- pubblicizzare, in occasione delle iniziative previste dal presente Accordo, la partecipazione di ciascuna parte, anche attraverso l'uso dei relativi loghi. Per l'utilizzo dei loghi, così come per ogni attività di comunicazione verso l'esterno e di ufficio stampa che riguardi le Parti, si richiederà specifica autorizzazione e saranno sottoposti tutti i materiali che citino le Parti e le attività di loro competenza per supervisione dei contenuti e per approvazione.
- promuovere iniziative congiunte che abbiano le finalità esposte nella premessa di questo Accordo;
- esprimere interesse a patrocinare alcune delle iniziative segnalate da una delle Parti, ovvero suggerire il coinvolgimento della stessa in altre iniziative;
- favorire l'utilizzazione, degli impianti e della strumentazione dei propri centri operativi per attività di verifica o di test di apparecchiature direttamente impiegate per scopi educativi, e comunque riconducibili al presente accordo;
- valutare la possibilità di sostenere le attività previste dal presente accordo mediante specifici accordi di collaborazione sulla base di esigenze che saranno valutate caso per caso;
- favorire il contatto, lo scambio di informazioni anche con realtà diverse da quelle delle scuole, quali imprese, istituzioni e centri di eccellenza che operano per le scienze e lo sviluppo di tecnologie aerospaziali, nazionali e internazionali;
- stimolare le giovani generazioni, attraverso iniziative comuni, alle carriere scientifiche in ambito STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), in sintonia con il Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR.



Articolo 3 Responsabilità

- SIA ed AMSAT Italia sono reciprocamente responsabili delle iniziative di comunicazione e ufficio stampa relative alle attività oggetto del presente Accordo;
- SIA ed AMSAT Italia si impegnano a comunicare reciprocamente e preventivamente le iniziative relative alle attività congiunte di cui al presente Accordo, con particolare riferimento ai comunicati stampa, materiale di comunicazione e divulgazione, nonché il contatto con i mass media/social media che richiedono un'autorizzazione preventiva tra le parti.
- Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, consorzio, od altro.
- Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo. Ciascuna Parte garantisce:
 - a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell'altra Parte;
 - b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
- Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori vigenti e successive modificazioni e integrazioni.
- Con riferimento al presente Accordo, le Parti potranno firmare accordi aggiuntivi per definire e precisare attività specifiche, o per opportune estensioni del programma.
- Parte integrante dell'accordo sono le attività dettagliate nell'allegato 1 e successivi.

Articolo 4 Oneri

- Le Parti si impegnano a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all'attuazione del presente Accordo, salvo diversa intesa adottata per una specifica iniziativa o progetto.

Articolo 5 Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

Articolo 6 Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

- La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.



- I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
- Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro derivante dal presente accordo è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.

Articolo 7 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che, i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

Articolo 8 Responsabili della gestione delle attività

Le Parti indicheranno, entro 30 giorni solari dopo la firma dell’Accordo, i rispettivi responsabili per la gestione delle attività e degli adempimenti oggetto del presente Accordo. I loro nomi potranno essere cambiati nel corso del tempo per ragioni di opportunità o di funzionalità.

Articolo 9 Durata, modifiche e recesso

- Il presente Accordo entra in vigore dal giorno della firma e ha una durata di tre anni. L'Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
- Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte.
- Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'altra Parte con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data in cui il recesso avrà efficacia, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Articolo 10 Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al foro di Roma.

Articolo 11 Comunicazioni

Le comunicazioni di cui agli articoli 7 (Trattamento dei dati personali), 8 (Responsabili della gestione delle attività), 9 (Durata, modifiche e recesso), e 10 (Controversie) dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata utilizzando i seguenti recapiti:

PEC AMSAT Italia: amsatitalia@pec.amsat.it



PEC SIA: sia@cert.uniroma1.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 12 Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 2 esemplari originali che le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Articolo 13 Disposizioni finali

Per quanto non specificato nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Roma, 14/07/2020

Roma, 14/07/2020

Per AMSAT Italia – Il Presidente

Ing. Emanuele D'Andria

Per SIA – Il Preside

Prof. Paolo Teofilatto